

TI_GERICHTE 42.2011.2 vom 9. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2011.2

FR: TI_GERICHTE 42.2011.2 du 9 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 42.2011.2 del 9 gennaio 2012

Regeste

IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto

Erwägungen

E. 1

LPGA e 72 cpv. 1 LAVS). 2.5. Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626 segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della LIPG valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione. Sino a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno civile e per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3 LPCi). Dal 1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista possono essere chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni - limitati a sette per gli altri militi - e a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni (art. 35 e 36 LPPC). La durata degli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC come pure ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14], nella sua versione in vigore fino al 30 giugno 2008 [RU 2003 5175]). I Cantoni disciplinano così la procedura di chiamata (art. 27 cpv. 3 LPPC) come pure l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente (art. 7 OIPU in relazione con l'art. 75 cpv. 1 LPPC). L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni (art. 74 LPPC in relazione con l'art. 41 cpv. 3 ordinanza federale sulla protezione civile [OPCi; RS 520.11] del 5 dicembre 2003). 2.6. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione Argus", statuendo sui ricorsi riguardanti le indennità pagate durante gli anni 2004 e/o 2005 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5 maggio 2010 nonché 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19 maggio 2010). Con sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010, 9C_498/2010, 9C_499/2010, 9C_500/2010, 9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi che erano stati interposti dalla _____ e ha quindi confermato che al momento in cui l'amministrazione ha emanato

la decisione formale di restituzione, il relativo diritto era già perentorio. Queste, in particolare, le considerazioni che l'Alta Corte ha sviluppato in quelle sentenze: " (...). 5.3 Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che l'annuncio, per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di servizio può costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto verosimilmente un indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge che impone agli organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di protezione civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari accertamenti (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione si era trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa di compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG, rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo annuo indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità. Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione civile competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione civile, sia infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1° gennaio 2004 gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili alle condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre 2001, FF 2002 1535 segg., 1562). Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati a torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati negli anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben vedere, le liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i quali erano quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di compensazione - mettono sovente in risalto un numero di giorni di corsi di ripetizione (di molto) superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14 giorni (art. 36 LPPC), sicché l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni risultava in realtà (almeno in parte e per questo genere di servizio) direttamente dagli atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato fatto nella sentenza citata 9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato, oltre ai corsi di ripetizione di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati dalla stessa Corte cantonale (v. pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14 giorni dal numero totale di giorni di servizio indennizzati secondo le liste trasmesse il 2 febbraio 2007 dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in restituzione per tenere conto della possibilità riservata dalla legge ai militi con funzioni di quadro e di specialista di svolgere anche corsi di perfezionamento (art. 35 LPPC), la sostanza non cambierebbe poiché i giorni in più rimarrebbero comunque di entità considerevole, in parte addirittura superiore a quella che aveva occupato la Corte giudicante nella predetta vertenza. 5.4 Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8; 135 I 79 consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3 pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a verificare l'esistenza di un obbligo

alla restituzione per gli anni 2004 e/o 2005 sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione, non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC). 5.5 Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due mesi dalla richiesta di collaborazione formulata dall'UFPP, di determinare la somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio protezione civile N. _____ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il fatto di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data anziché su quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il risultato delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la quale l'UFPP affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende manifestamente inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione per cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è inconsistente non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in materia che considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di perenzione, la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza citata 9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione. “ 2.7. Nella concreta evenienza, il TCA rileva che, in data 7 novembre 2008, l'UFPP ha trasmesso alla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) uno scritto del seguente tenore: " (...). visto che negli ultimi anni i giorni di servizio prestati nella protezione civile sono generalmente aumentati, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha invitato il nostro Ufficio a controllare la regolarità delle indennità di perdita di guadagno versate. L'UFPP deve soprattutto chiarire se per le IPG versate nel 2006 sono state in parte violate le prescrizioni legali in materia. (...). Abbiamo perciò esaminato i questionari IPG dei militi della protezione civile che nel 2006 hanno prestato più di 25 giorni di servizio di protezione civile e hanno richiesto per questi l'indennità IPG. Le nostre constatazioni sono le seguenti: - In molti casi sono stati nettamente superati i limiti legali per il numero di giorni di servizio consentiti. - I numeri di riferimento della PCi utilizzati dai contabili sono spesso in contrasto con la designazione dei rispettivi giorni di servizio prestati. - In molti casi è stato abusivamente utilizzato il “servizio di pubblica utilità” per il disbrigo di compiti amministrativi. - Parecchi militi della protezione civile sono stati impiegati più volte l'anno quali istruttori, contabili o aiutanti durante corsi d'istruzione generale e sono stati per questo remunerati con il soldo e dotati di domande IPG. Per poter continuare la nostra indagine, contiamo sulla vostra collaborazione. Vi preghiamo di compilare i moduli allegati “Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” nel modo seguente: (...).” (cfr. documentazione UFAS/operazione Argus 2006 e doc. I, p. 7) Dalla lista elaborata dall'UFPP di cui al succitato scritto del 7 novembre 2008 , si evince che per il milite interessato nel 2006 erano stati attestati 86 giorni

di servizio (cfr. doc. 1/C). Tenuto conto che, in base alla nuova normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2004, la durata annua dei corsi di ripetizione è stata limitata a quattordici giorni al massimo per i quadri e gli specialisti (cfr. art. 36 LPPC) e - come è stato fatto nella sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.4.2 - che questi stessi militi possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane (cfr. art. 35 LPPC), ciò significa che i restanti 58 giorni non potevano che essere degli interventi ai sensi dell'art. 27 LPPC, segnatamente a favore della collettività. Ora, vista l'importanza del numero di giorni d'intervento a questo titolo e analogamente a quanto il TF ha stabilito nelle sentenze citate al consid. 2.6. del presente giudizio, occorre ritenere che l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni emergeva direttamente dagli atti. Qualora gli organi esecutivi della LIPG avessero reagito con la tempestività imposta dalle circostanze, gli accertamenti necessari ad appurare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per il 2006 sarebbero terminati ben prima del momento in cui l'UFPP ha trasmesso per verifica alla SMPP le liste dei giorni di servizio prestati per persona nel 2006 (il 7 novembre 2008), momento dal quale ha iniziato a decorrere, al più tardi, il termine di cui all'art. 25 cpv. 2 LPG. Secondo questo Tribunale, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era pertanto ampiamente perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione formale del 2 novembre 2010. 2.8. A titolo abbondanziale, sempre analogamente a quanto ha statuito il Tribunale federale nelle sentenze menzionate al consid. 2.6. del presente giudizio, l'esito della presente vertenza non sarebbe diverso nemmeno se si volesse considerare che la decorrenza del termine di perenzione è iniziata successivamente al 7 novembre 2008, data in cui l'UFPP ha trasmesso alla SMPP le liste dei giorni di servizio prestati durante il 2006. In effetti, appare ragionevole ritenere che la SMPP, nella sua qualità di organo esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due mesi a contare dalla richiesta di collaborazione pervenutale, di classificare i giorni di servizio prestati dal milite secondo il genere di intervento, in modo da determinare la somma delle IPG eventualmente pagate in eccesso. In tale contesto, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, in presenza di indizi circa una possibile pretesa di restituzione, concede all'autorità un periodo sino a un massimo di quattro mesi per compiere gli accertamenti ancora necessari (cfr. il consid. 2.3. del presente giudizio). Ora, nella concreta evenienza, un termine di due mesi costituisce un periodo di tempo senz'altro adeguato, visto che i dati contenuti nelle liste elaborate dall'UFPP, e ricevute dalla SMPP, rappresentavano ben più di semplici indizi. In questo ordine di idee, è utile evidenziare che quella afferente ai giorni di protezione civile svolti nel 2006, era la seconda tappa dell'operazione Argus, avviata quando già dai controlli dei giorni di servizio compiuti tra il 2002 e il 2005 erano emerse delle numerose irregolarità. Anche in questa eventualità, si deve dunque concludere che, al momento dell'emanazione della decisione formale del 2 novembre 2010, era già subentrata la perenzione del diritto alla restituzione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.